

*«LA SPECIFICITÀ DELLA MAGISTRATURA
ONORARIA NELL'ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI GIUDIZIARI»*

Scuola Superiore della Magistratura
22 GENNAIO 2024 – 24 GENNAIO 2024
(corso on line)



«Il magistrato onorario e
l'assetto organizzativo
dell'Ufficio Giudiziario.
Problematiche ed
obiettivi».

Martedì 23 gennaio 2024

DOTT.SSA LORENA CANAPARO
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SAVONA

**PUNTI SALIENTI E
TEMATICHE
FONDAMENTALI
CONCERNENTI L'IMPIEGO
DEI MAGISTRATI
ONORARI ALL'INTERNO
DEGLI UFFICI GIUDIZIARI**

Un primo aspetto
degnò di nota
concerne i LIMITI
TEMPORALI
D'IMPIEGO DEI
MAGISTRATI
ONORARI



Sul punto, la disciplina
legislativa di riferimento
(D.lgs. 13 luglio 2017, n.
116) deve
necessariamente
essere letta in
combinato disposto
con la DELIBERA del
Consiglio Superiore di
Magistratura adottata il
5 luglio 2023.

Lo specifico quadro normativo è individuato in una serie di
disposizioni contenute nel D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116

«Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57»



ART.1, comma III



ART.1, comma IV



ART. 29, comma VI



ART. 29, comma VII

ARTICOLO 1, applicabile ai magistrati onorari nominati dopo il 15 agosto 2017

Comma III. *«L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilità, **a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana.** Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma».*

Comma IV. *«Il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie secondo principi di autoorganizzazione dell'attività, nel rispetto dei termini e delle modalità imposti dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalità dell'ufficio».*

ARTICOLO 29, COMMA VI, ultimo periodo, applicabile ai magistrati onorari c.d. «stabilizzati» (già in servizio alla data del 15 agosto 2017, appartenenti al c.d. «contingente ad esaurimento» introdotto dall'art.1, co. 629-633 L. 30 dicembre 2021, n. 234, ai quali si applica il capo XI del D.lgs. N. 116/2017) che abbiano scelto il **regime esclusivo**.



*«Ai magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie **non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e si applica l'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12**».*

Art. 16 ord. Giud.: «I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza.

Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione».

Per i magistrati confermati che non abbiano esercitato l'opzione per l'esclusività delle funzioni il legislatore ha richiamato la previsione dell'art. 1, comma 3, «in quanto compatibili» e «con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali».

Orbene, se da un lato **non è in dubbio la piena compatibilità di magistrati onorare della previsione dell'art. 1, comma 3, relativa alla non riconducibilità dell'incarico a un rapporto di pubblico impiego**, non altrettanto può dirsi in merito alla previsione per cui, «al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana».

ARTICOLO 29, COMMA VII, ultimo periodo,
applicabile ai magistrati onorari c.d. «stabilizzati»
(già in servizio alla data del 15 agosto 2017, appartenenti al c.d.
«contingente ad esaurimento» introdotto dall'art.1, co. 629-633
L. 30 dicembre 2021, n. 234, ai quali si applica il capo XI del D.lgs.
N. 116/2017) che abbiano scelto il ***regime non
esclusivo.***



*«Ai magistrati onorari confermati che non esercitano
l'opzione di cui al comma 6, **si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3,** del
presente decreto, con esclusivo riferimento allo
svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il
contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o
professionali».*

Impiego settimanale dei magistrati onorari:

LE QUESTIONI INTERPRETATIVE E L'INTERVENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA CON LA DELIBERA DEL 5 LUGLIO 2023

Nel panorama del così riassunto quadro normativo di riferimento, sono giunti al CSM numerosi quesiti in merito ad alcune divergenze riscontrate tra la disciplina prevista per i magistrati onorari entrati in servizio dopo il 15 agosto 2017 e quella, invece, dettata per gli onorari facenti parte del c.d. «contingente ad esaurimento».





In particolare, la **DELIBERA** CSM del 5 luglio 2023 pone l'accento sulla differente disciplina adottata per i magistrati onorari di nuova nomina (nominati successivamente al 15.7.2017) rispetto ai magistrati onorari facenti parte del contingente ad esaurimento (esclusivisti e non esclusivisti), affrontando tre punti salienti:

1

Se non pare porsi in dubbio che per i non esclusivisti e per gli onorari di nuova nomina non si instauri un rapporto di pubblico impiego, il richiamo dell'art. 16 ord. giud. per i magistrati esclusivisti non consente di ritenere instaurato un rapporto di pubblico impiego?

2

Il Capo dell'ufficio è libero nel numero di giorni settimanali in cui impiegare (per attività di udienza e non) all'interno dell'ufficio il magistrato esclusivista, stante il mancato richiamo all'art. 1, comma 3, dlgs 116/17 ?

3

Il Capo dell'Ufficio non deve indicare nel progetto tabellare/progetto organizzativo il numero di giorni in cui impiega il magistrato onorario nelle attività dell'Ufficio?



Alla luce delle differenze nella disciplina applicabile alle due categorie di magistrato onorario (di nuova nomina e cd. stabilizzati) relative sia ai compiti e alle funzioni da svolgere, sia al regime del compenso spettante, la previsione secondo la quale «ai magistrati onorari confermati non esclusivisti il disposto dell'art. 1 comma 3, si applica *in quanto compatibile*» ha proprio la finalità di non imporre gli stessi limiti temporali a soggetti che svolgono attività in gran parte diverse e percepiscono compensi diversi.

Pertanto, se ai **magistrati onorari di nuova nomina** non può essere richiesto un impegno settimanale complessivamente superiore a due giorni, a quelli **confermati non esclusivisti** tale limitazione temporale non si applica, essendo unicamente rimesso ai capi degli uffici di assicurare, all'interno dell'assetto organizzativo disegnato dalle tabelle e dai progetti organizzativi, che lo svolgimento dell'incarico consenta loro «il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali».



Ulteriore conferma della correttezza di tale interpretazione si rinviene, del resto, nel **confronto del trattamento economico** previsto per legge tra i magistrati onorari confermati che abbiano optato per il regime di esclusività e quello riconosciuto a coloro che non abbiano esercitato tale opzione. Invero, a fronte di una differenza piuttosto contenuta (pari a circa il 20%), sarebbe del tutto irragionevole ritenere che a coloro che abbiano optato per il regime di esclusività possa essere richiesto un impegno settimanale più che doppio rispetto a quello esigibile da parte di coloro che non abbiano esercitato tale opzione.

Tale ultima circostanza, peraltro, costituisce un utile elemento da tenere in considerazione per **differenziare in concreto il carico di lavoro da assegnare ai magistrati onorari confermati a seconda che abbiano o meno optato per il regime di esclusività delle relative funzioni.**

Al riguardo si precisa che neppure l'impegno richiesto ai magistrati onorari che abbiano optato per il regime di esclusività va necessariamente contenuto nel limite delle due udienze settimanali, ben potendo, in conformità con le previsioni tabellari e dei progetti organizzativi, essere distribuito su più di due udienze settimanali e nell'arco dell'intera settimana lavorativa.

(Disciplina concernente l'impegno complessivo settimanale richiesto ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, Delibera del 5 luglio 2023).

Indennità spettante ai magistrati onorari di nuova nomina(art. 23 D.Lgs. 116/2017)

Un secondo profilo rilevante della disciplina relativa alla magistratura onoraria concerne **l'indennità spettante ai magistrati onorari nominati dopo il 15 agosto 2017**

INQUADRAMENTO
GENERALE
DELL'ISTITUTO



L'**articolo 23** del D.lgs. N. 116/2017, rubricato «Indennità spettante ai magistrati onorari», con riferimento ai magistrati onorari di nuova nomina, prevede per i GOP ed i VPO un medesimo trattamento economico costituito da:

- un'**indennità annuale lorda in misura fissa** (pari ad euro 16.140,00, comprensiva di oneri previdenziali e assistenziali) per coloro che esercitano «funzioni giudiziarie», la quale è ridotta all'80% per coloro che siano inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica;
- ed un'**indennità variabile di risultato, legata al raggiungimento di determinati obiettivi**, che può essere riconosciuta in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30% dell'indennità fissa (e, dunque, di importo variabile tra un minimo di 2.421,00 euro ed un massimo di 4.842,00 annui).



SEGUE. L'INDENNITA'
VARIABILE DI RISULTATO:
APPROFONDIMENTI.



L'INDENNITA'
VARIABILE DI
RISULTATO:
APPROFONDIMENTI.

L'indennità variabile di risultato è volta a stimolare la produttività ed a valorizzare il merito.

Il suo importo dipende dal raggiungimento – nell'anno solare di riferimento – di specifici obiettivi fissati dai capi degli uffici entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla scorta di criteri oggettivi stabiliti in via generale dal Consiglio Superiore di magistratura.

In particolare, il PRESIDENTE DEL TRIBUNALE – nell'assegnare ai GOP tali obiettivi – deve tenere conto della media di produttività dei magistrati dell'ufficio o della sezione, dei principi e degli obiettivi delineati dalle tabelle di organizzazione dell'ufficio e, per il tribunale, dai programmi di gestione adottati ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, co riguardo sia all'esercizio della giurisdizione presso l'ufficio del giudice di pace, sia ai compiti ed alle funzioni assegnati ai sensi degli artt. 10, 11, 12 del citato d.lgs.

Analogamente, il procuratore della Repubblica – nell'assegnare ai VPO gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare – deve tenere conto della media di produttività dei magistrati dell'ufficio, con riguardo sia alle funzioni di cui all'art. 16, co. 1 lett. b), sia ai compiti ed alle attività di cui all'art. 16, co. 1 lett. a) del d.lgs. N. 116/2017.

I provvedimenti di individuazione degli obiettivi sono prontamente comunicati alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, ed ai magistrati onorari in servizio nei rispettivi uffici.



Con circolare 2/2021 del Ministero del Lavoro si è chiarito che per «**anno solare**» si intende il periodo di 365 giorni decorrente da un qualsiasi giorno dell'anno e che termina il corrispondente giorno dell'anno successivo (invece per «**anno civile**» si intende il periodo compreso tra 1 gennaio e 31 dicembre di ogni anno)



FISSAZIONE DEGLI OBIETTIVI ANNUALI

Come già anticipato, la fissazione degli obiettivi annuali da parte dei capi degli uffici deve avvenire attenendosi ai «criteri oggettivi fissati, in via generale, con delibera del **CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**».




Tra tali criteri rientrano, innanzitutto:

- puntualità nel deposito dei provvedimenti
 - modalità di gestione dell'udienza
 - rapporto con gli altri magistrati onorari e con i magistrati professionali
 - rapporto con gli avvocati ed il personale amministrativo
 - partecipazione all'attività di formazione
 - percentuale di impugnazioni rispetto alla media dell'ufficio.
- (ART. 23, COMMA 8)



A questi criteri elencati dall'art. 23, co. 8, il CSM – con la **circolare conseguente alla delibera del 22.11.2023** – ha ritenuto opportuno aggiungere quello ulteriore della **PRODUTTIVITA'** del magistrato onorario rispetto al tipo di attività svolta ed al numero degli affari assegnati, per come risultante dai registri e dalle rilevazioni statistiche dell'ufficio.





VERIFICA DEGLI
OBIETTIVI
RAGGIUNTI

*Il **Presidente del tribunale** ed il **Procuratore della Rep.**, per quanto di rispettiva competenza, entro 60 giorni decorrenti dal 31 gennaio di ogni anno, compilano per ciascun magistrato onorario un'apposita **scheda di valutazione** (cfr. all. A della circolare CSM 22.11.2023) al fine di verificare il **livello di raggiungimento degli obiettivi**, indicando – in relazione ad ogni singolo criterio – un giudizio in termini di «ottimo» – «distinto» – «buono» – «sufficiente» – «inadeguato» e, in tale ultima ipotesi, dando conto delle eventuali giustificazioni fornite dal magistrato onorario.*

Se, in assenza di giustificato motivo, il magistrato onorario ha conseguito gli obiettivi assegnatigli in misura complessivamente inferiore al 50%, il capo dell'ufficio attiva il procedimento ex art. 21 d.lgs. N. 116/2017.

*In caso di assegnazione di procedimenti civili o penali ex art. 11 d.lgs. N. 116/2017, il **Presidente del Tribunale** verifica altresì che il magistrato onorario – nel termine di 3 anni dall'assegnazione – abbia definito un numero di procedimenti pari ad almeno 1/3 di quelli assegnati. Ove risulti che, in assenza di giustificato motivo, tale livello minimo di produttività non sia stato raggiunto, allora il Presidente del Tribunale attiva il procedimento di cui all'art. 21 d.lgs. N. 116/2017.*






PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE
DELL'INDENNITA'
VARIABLE

All'esito della verifica sul livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati, il **Presidente del Tribunale** ed il **Procuratore della Rep.**, **per quanto di rispettiva competenza** – entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la compilazione della scheda di valutazione dei magistrati onorari – **adottano uno specifico provvedimento con cui certificano il grado di conseguimento del risultato e propongono la liquidazione della connessa indennità, indicandone la misura.**

Con il medesimo provvedimento, il **Presidente del Tribunale** – con riferimento ai giudici onorari di pace – attesta l'esercizio di funzioni giurisdizionali presso l'ufficio del giudice di pace oppure l'assegnazione all'ufficio per il processo istituito presso il tribunale, specificando – in caso di assegnazione concorrente – quali siano le incombenze svolte in via prevalente.

Analogamente, il **Procuratore della Rep.** – con riferimento ai VPO – attesta l'assegnazione all'ufficio di collaborazione del **Procuratore della Rep.** ovvero l'esercizio di attività delegate nei procedimenti davanti al giudice di pace o al tribunale in composizione monocratica, specificando – in caso di assegnazione concorrente – quali siano le incombenze svolte in prevalenza.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo e deve essere comunicato alla sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario di cui all'art. 10 d.lgs.n. 25/2006 e – ai fini del pagamento dell'indennità – al **Presidente della Corte d'Appello** o al **Procuratore generale presso la medesima Corte.**



I magistrati onorari nell'ambito dell'Ufficio per il Processo

Ulteriore aspetto meritevole di interesse è il ruolo dei magistrati onorari all'interno dell'Ufficio per il Processo



L'ufficio per il processo è una struttura tecnica in grado di affiancare il giudice nei suoi compiti e nelle sua attività, costituendo uno staff al servizio del giudice e/o dell'ufficio (art. 10, comma 2).

In sede di istituzione della struttura vanno precisati **gli obiettivi** che essa deve perseguire, **il settore o i settori dell'ufficio** in cui è costituita, **le risorse umane** che ne fanno parte e **l'attività** che ciascuna unità è destinata a svolgere (art. 10, comma 3).

È altresì consentita la costituzione di più uffici per il processo nello stesso Tribunale.

In coerenza con la valorizzazione delle competenze organizzative dei presidenti di sezione, e con la riduzione degli incarichi organizzativi attribuiti ai singoli giudici dell'ufficio, ad occuparsi del **coordinamento e del controllo dell'ufficio per il processo** devono essere i **presidenti di sezione** e, soltanto in caso di motivata impossibilità di questi ultimi, i giudici in servizio nell'ufficio.





All'interno dell'ufficio per il processo i giudici onorari svolgono i compiti identificati dall'articolo 10 comma 10 del decreto legislativo numero 116 \ 2017.

Tra detti compiti deve ritenersi qualificante la redazione di minute di provvedimenti.

Per il giudizio civile e del lavoro possono poi svolgere i compiti di natura istruttoria e definitoria nei limiti indicati dai commi 11 e 12 dello stesso articolo 10.

Il comma 11 dell'articolo 10 prevede che il giudice professionale con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata possa delegare al giudice onorario di pace inserito nell'ufficio per il processo compiti e attività anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudichi in composizione collegiale purché non di particolare complessità ivi compresa l'assunzione dei testimoni affidando con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dagli articoli 186 bis e 423 primo comma del codice procedura civile nonché i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive.

Il comma 12 dell'articolo 10 così stabilisce: «al giudice onorario di pace non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitivi, fatta eccezione:

- per i provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione in materie diverse dalla famiglia inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare

per i provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria

- per i provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione verso provvedimenti amministrativi

- per i provvedimenti che definiscono cause relative a beni immobili di valore non superiore ad euro 50.000 nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore

- per i provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti purché il valore della controversia non superi euro 100.000

- per i provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione verso terzi purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000».



Attività formativa del personale dell'Ufficio per il Processo.

Ai sensi dell'articolo 10 della circolare CSM sulla «Formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti» - così come modificato con delibera di *plenum* in data 13.10.2021 - i giudici professionali devono occuparsi in via stabile e continuativa della formazione dei soggetti che con loro collaborino all'ufficio per il processo curando che essi siano messi in grado di rendere un contributo professionale utile per realizzare gli obiettivi fissati.

Quanto ai giudici onorari una buona prassi è quella di affidarli per il tirocinio agli stessi giudici professionali ai quali saranno poi assegnati all'interno dell'ufficio per il processo in caso di esito positivo del tirocinio. In questo modo si responsabilizza nel corso del tirocinio sia il magistrato professionale sia il magistrato onorario e si realizza un migliore progressivo inserimento nell'ufficio per il processo.

Ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 116\ 2017 i giudici onorari di pace partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o su delega di quest'ultimo da un presidente di sezione o da un giudice professionale per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali, di prassi innovative. Alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali che si occupano delle materie di volta in volta esaminate.

Quanto agli addetti all'ufficio per il processo è il ministero della giustizia che ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge 80/2021 assicura l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale.

Sul piano logistico occorre fornire a tutti i partecipanti all'ufficio per il processo una postazione di lavoro, l'accesso libero ad *Italgire*, l'accesso alla *consolle* con la funzione assistente per i tirocinanti e per gli addetti all'ufficio per il processo e con la funzione assistente magistrato per i giudici onorari.

Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali

Tema indubbiamente non trascurabile è quello della assegnazione, ai magistrati onorari di pace, della trattazione di procedimenti civili e penali



Con riferimento ai magistrati onorari di nuova nomina, la disciplina di riferimento è contenuta nell'articolo 11 del D.lgs. N. 116/2017, che prevede le condizioni, individua i limiti e detta i criteri per la assegnazione dei procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace.

*Per quanto attiene, invece, i magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del D.lgs. N. 116/2017, occorre fare riferimento all'**ARTICOLO 30** del medesimo decreto legislativo (cfr. slide n. 25)*



SEGUE. LA
DISCIPLINA
DELL'ART. 11

**ART.11, COMMA I,
lett. a);b);c);d)**

**CONDIZIONI PER
L'ASSEGNAZIONE
DELLE CAUSE CIVILI E
PENALI AI GIUDICI
ONORARI DI PACE**

a) il tribunale o una sua sezione presenta vacanze di posti in organico, assenze non temporanee di magistrati o esoneri parziali o totali dal servizio giudiziario, tali da ridurre di oltre il trenta per cento l'attività dei giudici professionali assegnati al tribunale o alla sezione;

b) il numero dei **procedimenti civili pendenti** rispetto ai quali è stato superato il termine di ragionevole durata di cui alla legge n. 89/2001, rilevato alla data di cui al comma 9 (= 30 giugno di ogni anno), è **superiore di almeno il 50%** rispetto al numero complessivo dei procedimenti civili pendenti innanzi al medesimo tribunale, ovvero il numero dei **procedimenti penali** rispetto ai quali è stato superato il predetto termine, rilevato alla medesima data, è **superiore di almeno il 40%** rispetto al numero complessivo dei procedimenti penali pendenti dinanzi al medesimo ufficio, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di concerto con il Consiglio superiore della magistratura;

c) il numero medio dei **procedimenti civili pendenti** per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla data di cui al comma 9, **supera di almeno il 70%** il numero medio nazionale dei procedimenti civili pendenti per ciascun giudice professionale di tribunale, ovvero il numero medio dei **procedimenti penali pendenti** per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla medesima data, **supera di almeno il 50%** il numero medio nazionale dei procedimenti penali pendenti per ciascun giudice professionale di tribunale, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, distinguendo, ove possibile, per materie, per rito e per dimensioni degli uffici;

d) il numero medio dei **procedimenti civili sopravvenuti annuali** per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla data di cui al comma 9, **supera di almeno il 70%** il numero medio nazionale dei procedimenti civili sopravvenuti nello stesso periodo per ciascun giudice professionale di tribunale, ovvero il numero medio dei **procedimenti penali sopravvenuti annuali** per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla medesima data, **supera di almeno il 50%** il numero medio nazionale dei procedimenti penali sopravvenuti nello stesso periodo per ciascun giudice professionale di tribunale, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, distinguendo, ove possibile, per materie, per rito e per dimensioni degli uffici.

*Ai giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il processo e che non rientrano nella categoria indicata all'articolo 9, comma 4 (cioè i giudici onorari di pace nei primi due anni dal conferimento dell'incarico), puo' essere assegnata, **nei limiti di cui al comma 5**, la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni e, per situazioni straordinarie e contingenti, non si possono adottare misure organizzative diverse:*

**IL LIMITE NUMERICO
PREVISTO DAL COMMA V
dell'art. 11**



In ogni caso, il numero dei procedimenti civili e penali assegnati a ciascun giudice onorario di pace a norma dell'articolo 11, non può essere superiore ad un terzo del numero medio nazionale - rilevato distintamente per il settore civile e per quello penale - dei procedimenti pendenti per ciascun giudice professionale del tribunale.

ART. 11, COMMA VI, lett.
a); b)

LIMITI OGGETTIVI ALLA
ASSEGNAZIONE DEI
PROCEDIMENTI CIVILI E
PENALI AI MAGISTRATI
ONORARI



Non possono essere assegnati
ai giudici onorari di pace:

a) per il **settore civile**:

1) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio Petitorio, nonché dei procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 c.p.c. e dal secondo comma dell'articolo 617 del medesimo codice nei limiti della fase cautelare;

2) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;

3) i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;

4) i procedimenti in materia societaria e fallimentare;

5) i procedimenti in materia di famiglia;

b) per il **settore penale**:

1) i procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale;

2) le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare;

3) i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace;

4) i procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale e il conseguente giudizio.

ART. 11, COMMA VII

ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI AI MAGISTRATI ONORARI

DURATA MASSIMA

L'assegnazione può essere mantenuta per un tempo non superiore a 3 anni dalla scadenza di cui al primo periodo del comma VII, anche quando siano venute meno le condizioni di cui al comma 1 art.11.

L'assegnazione non può essere nuovamente disposta, anche relativamente a giudici onorari di pace diversi, prima del decorso del predetto triennio, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 1 lett.a) ART. 11.

. COMPETENZA
. TERMINI DI EFFETTUAZIONE
. OGGETTO



L'ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI (in attuazione dei criteri determinati nella proposta tabellare di cui all'art. 7-bis del R.D. n. 12/1941) E' EFFETTUATA DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE NON OLTRE LA SCADENZA DEL TERMINE PERENTORIO DI SEI MESI dal verificarsi:

della condizione di cui alla lett.a) del comma 1 ART.11

OVVERO

relativamente alle condizioni di cui alle lett. b); c); d);
dalla pubblicazione annuale, da parte del Ministero della Giustizia, dei dati di cui al comma 9 ART. 11, necessari per l'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 art. 11

e tale assegnazione può riguardare esclusivamente PROCEDIMENTI PENDENTI A TALE SCADENZA.

PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI approvato dal CSM

Il provvedimento di assegnazione degli affari - corredato delle relative statistiche e degli altri documenti necessaria comprovare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ivi compresa la non adottabilità di misure organizzative diverse - è trasmesso, previo parere del Consiglio giudiziario, al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.

Se l'assegnazione degli affari è fondata sulla sussistenza di vacanze di posti in organico, ai sensi del co. 1 lett. a), allora il CSM - entro 12 mesi dall'approvazione del provvedimento di assegnazione degli affari - delibera la copertura dei posti vacanti.

Come già anticipato,
LE FUNZIONI E I COMPITI DEI
MAGISTRATI ONORARI GIA' IN
SERVIZIO all'entrata in vigore del
D.lgs. N. 116/2017
sono disciplinati dall'ARTICOLO 30

ASSEGNAZIONI DEL
PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE (comma
1, lett. a); b); c)

a) Il Presidente del tribunale può assegnare, all'ufficio per il processo del tribunale, i giudici onorari di pace:

- già in servizio (alla data di entrata in vigore del D.lgs. N. 116/2017) come giudici onorari di tribunale
- e, a domanda, quelli già in servizio (alla medesima data) come giudici di pace;

b) Il Presidente del tribunale – anche se non ricorrono le condizioni di cui all'art. 11, co. 1 – può assegnare la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio (alla data di entrata in vigore del d.lgs.n. 116/2017) come giudici onorari di tribunale. Ciò, comunque, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11, co. 6 lett. a) e b) e delle deliberazioni del CSM.

c) Il Presidente del tribunale assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza del giudice di pace **ESCLUSIVAMENTE AI GIUDICI ONORARI DI PACE GIA' IN SERVIZIO** (alla data di entrata in vigore del d.lgs.n. 116/2017) **COME GIUDICI DI PACE**, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lett.a) art. 30

Sul punto, occorre poi considerare quanto disposto dal comma 9 dell'art. 30: «Nel corso del quarto mandato, i giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs.n. 116/2017 SONO INSERITI NELL'UFFICIO PER IL PROCESSO e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività ad esso inerenti a norma dell'articolo 10».

Tuttavia, il limite previsto dal comma 9 «*non opera quando il CSM, con la deliberazione di conferma dell'incarico, riconosce la sussistenza di specifiche esigenze di funzionalità relativamente all'ufficio del giudice di pace al quale il GOP è addetto, nonché al tribunale nel cui circondario il predetto ufficio ha sede*» (comma 10).

Le predette esigenze di funzionalità sussistono «*esclusivamente quando ricorre almeno una delle condizioni ex art. 11, co. 1. Il CSM, con propria delibera, individua le modalità con le quali le predette condizioni trovano applicazione*» (comma 11).

Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali (ART. 12 per magistrati onorari di nuova nomina; ART. 30 per magistrati onorati già in servizio)

**ART. 12 D.LGS.
n. 116/2017**

**DURATA DELLA
DESTINAZIONE.**
La destinazione è
mantenuta sino
alla definizione
dei relativi
procedimenti

LIMITI

- . Del collegio non può far parte più di un GOP.
- . In ogni caso, il GOP non può essere destinato:
 - per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare ed i collegi delle sezioni specializzate
 - per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati di cui all'art. 407, co. 2 lett.a) c.p.p.

. I giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il processo e rispetto ai quali non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, comma 4 (cioè i giudici onorari di pace nei primi due anni dal conferimento dell'incarico), possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 11 e secondo le modalità di cui al medesimo articolo.

. I provvedimenti di destinazione devono essere adottati entro la scadenza del termine perentorio di dodici mesi dal verificarsi:

della condizione di cui alla
lett.a) del comma 1 ART.11

OVVERO


relativamente alle condizioni di cui alle lett.
b); c); d);
dalla pubblicazione annuale, da parte del
Ministero della Giustizia, dei dati di cui al
comma 9 ART. 11, necessari per
l'accertamento delle condizioni di cui al
comma 1 art. 11

e ai GOP destinati a comporre i collegi possono
essere assegnati esclusivamente procedimenti
pendenti a tale scadenza



**ART.30 D.lgs.
N. 116/2017**

**DESTINAZIONE AI
COLLEGI CIVILI E
PENALI DEI
MAGISTRATI
ONORARI GIA' IN
SERVIZIO (commi
5,6,7,8)**



Comma 5.

I giudici onorari di pace in servizio (alla data di entrata in vigore del d.lgs. N. 116/2017) come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche quando non sussistono le condizioni di cui all'art. 11, co.1, fermi i divieti di cui all'art. 12, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7.

La destinazione è mantenuta fino alla definizione dei relativi procedimenti.

Comma 6.

Per i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 407, co. 2 lett. a) c.p.p., iscritti alla data di entrata in vigore del d.lgs. N. 116/2017, i divieti di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si applicano se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale.

Comma 7.

Per i procedimenti di riesame di cui all'art. 432 c.p.p., il divieto di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si applica se la notizia di reato è stata acquisita dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del d.lgs. N. 116/2017.

Comma 8.

Nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del d.lgs.n. 116/2017 non si applicano, relativamente ai VPO in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, i divieti relativi alle attività delegabili di cui all'art. 17, co. 3.

Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace.

ART. 13 D.lgs.
N. 116/2017



Nei casi di assenza o impedimento temporanei del magistrato professionale, il GOP può essere destinato – in presenza di specifiche esigenze di servizio - a compiti di supplenza, anche nella composizione dei collegi, del magistrato assente o impedito, sebbene non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1.


L'individuazione del giudice onorario da destinare in supplenza è effettuata con i criteri di cui all'articolo 10, comma 5.



LIMITI

In ogni caso, il GOP non può essere destinato in supplenza per ragioni relative al complessivo carico di lavoro ovvero alle vacanze nell'organico dei giudici professionali.

La scelta deve cadere su coloro ai quali è stato conferito l'incarico di magistrato onorario da minor tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di destinazione, salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni da indicare espressamente nella proposta di assegnazione.



Decadenza, dispensa, revoca dei magistrati onorari (ART. 21 D.lgs. N. 116/2017)

ART. 21, COMMA I
DECADENZA



- Il magistrato onorario DECADE dall'incarico quando:***
- ***viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni e ai compiti ad esso relativi***
 - ***per dimissioni volontarie***
 - ***ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.***

ART. 21, COMMA II
DISPENSA



*Il magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per **IMPEDIMENTI DI DURATA SUPERIORE A SEI MESI.***

Diversamente, per impedimenti di durata non superiore a sei mesi, l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23.

ART. 21, COMMI III, IV, V REVOCA

COMMA III

Il magistrato onorario è revocato dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo. In particolare è revocato quando:

COMMA IV

Il comma IV elenca una serie di «circostanze di fatto rilevanti ai fini della valutazione di inidoneità di cui al comma 3», tra cui - a titolo esemplificativo - si possono menzionare:

- l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge;
- l'adozione di provvedimenti affetti da palese ed intenzionale incompatibilità tra dispositivo e motivazione;
- la scarsa laboriosità o il grave e reiterato ritardo nel compiere atti relativi allo svolgimento delle funzioni.

senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23

OVVERO

quando, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura.

COMMA V

Il comma V prevede un'ulteriore ipotesi di revoca del magistrato onorario, che viene disposta qualora lo stesso «tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli».

Sul punto il CSM, con **CIRCOLARE** conseguente alla **delibera del 22 novembre 2023**, ha precisato che: «In assenza di idonee giustificazioni, si considera *grave scostamento dagli obiettivi fissati dal capo dell'ufficio* il conseguimento degli stessi in misura inferiore al 50%, oppure - in caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, la definizione, nel termine di tre anni dall'assegnazione, di un numero di procedimenti inferiore a un terzo di quelli assegnati.

Decadenza, dispensa e revoca dei magistrati onorari. Profili comuni.

L'articolo 21, in chiusura, prevede una serie di disposizioni applicabili alle tre fattispecie disciplinate.

COMMA 6

Il **capo dell'ufficio** comunica immediatamente - al Presidente della Corte d'Appello o al Procuratore generale presso la medesima - ogni circostanza di fatto rilevante ai fini della decadenza, della dispensa o della revoca

Relativamente all'ufficio del GIUDICE DI PACE, la comunicazione di cui al comma 6 è effettuata dal PRESIDENTE DEL TRIBUNALE (COMMA 7 art.21)

COMMA 8

Il **magistrato professionale** (che il magistrato onorario coadiuva) comunica al capo dell'ufficio ogni circostanza di fatto rilevante per l'adozione dei provvedimenti di decadenza, dispensa, revoca.

COMMA 9

Esclusa l'ipotesi di dimissioni volontarie del magistrato onorario, il **Presidente della Corte d'Appello**, per i GOP, ed il **Procuratore generale della Rep.** c/o la medesima, per i VPO, propone - alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario ex art. 10 D.lgs. N. 25/2006 - la decadenza, la dispensa, la revoca.

La **sezione autonoma** - sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta - trasmette gli atti al **CSM** affinché deliberi sulla proposta di decadenza, sospensione o revoca.

COMMA 10

Il **Ministero della Giustizia** dispone la decadenza, la dispensa e la revoca con decreto.